



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidente
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”

CUP J59J16000760006

Webinar

***Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Aree pubbliche e somministrazione***

**Il commercio su aree pubbliche:
la carta di esercizio e attestazione annuale;
il rinnovo delle autorizzazioni per i posteggi nei mercati e fiere;
l’introduzione della figura dell’hobbista;
la Scia nel commercio itinerante**

a cura di Michele Granatiero

3 giugno 2020

Webinar

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania Il Commercio su aree pubbliche

CAPO III Commercio su Aree Pubbliche

Sezione I Disposizioni comuni

Art. 51 Finalità

Art. 52 Definizioni

Sezione II Disposizioni per l'esercizio dell'attività

Art. 53 Commercio su aree pubbliche

Art. 54 Commercio su posteggi

Art. 55 Assegnazione dei posteggi

Art. 56 Posteggi riservati

Art. 57 Autorizzazioni stagionali

Art. 58 Tasse regionali e comunali

Art. 59 Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi

Art. 60 Commercio itinerante

Art. 61 Modalità di esercizio dell'attività

Art. 62 Subingresso nella gestione e nella proprietà

Sezione III Disposizioni in materia di mercati

Art. 63 Istituzione di nuovi mercati e fiere

Art. 64 Aree private da destinare al commercio

Art. 65 Modifica dei mercati

Art. 66 Trasferimento e sospensione dei mercati

Art. 67 Caratteristiche funzionali dei mercati

Art. 68 Mercati domenicali e festivi

Art. 69 Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo

Sezione IV Provvedimenti comunali

Art. 70 Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche

Art. 71 Canoni per la concessione del posteggio

Art. 72 Anagrafe delle imprese e rilevazione del commercio su aree pubbliche
Carta di esercizio

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 51 (Finalità)

1. La Regione, persegue le seguenti finalità:

- a) garantire che la presenza del commercio su aree pubbliche **risponda alle esigenze dei consumatori** (dimensione ed ubicazione dei mercati giornalieri o periodici) **e alla concorrenza tra gli operatori;**
- b) assicurare **l'integrazione tra le diverse forme di insediamenti del commercio** (in sede fissa o itinerante) **con le altre forme distributive ed con i servizi e le attrezzature del territorio,** secondo un adeguato assetto urbano e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- c) favorire lo **svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata;**
- d) favorire la **pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati** per evitare la congestione del traffico veicolare.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 52 (Definizioni)

a) commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo **o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità**, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

d) posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;

e) posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati;

f) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Il mercato è definito:

- 1) **mercato in sede propria:** a ciò destinato dal SIAD, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
- 2) **mercato su strada:** occupa un tempo nella giornata, spazi non predisposti su cui si alternano altre attività cittadine;
- 3) **mercato giornaliero o rionale:** almeno cinque giorni/settimana per vendita al dettaglio di alimentari e non, compresa somministrazione di alimenti e bevande;
- 4) **mercato ordinario:** idem come sopra
- 5) **mercato straordinario:** in occasione di eventi o festività natalizie e pasquali;
- 6) **mercato stagionale:** limite temporale anche frazionato, tra 61 e 180 gg.;
- 7) **mercato specializzato o esclusivo:** per merci del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;
- 8) **mercato dell'usato:** dell'antiquariato e del collezionismo;
- 9) **mercato sperimentale:** per esigenze emergenti di rivitalizzazione
- g) **fiera** in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) **negozio mobile:** il veicolo immatricolato;
- p) **hobbisti:** merci di modico valore, prezzo non superiore a 250,00 euro.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 53 (Commercio su aree pubbliche)

può essere esercitato:

a) sui posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante su qualsiasi area se non espressamente preclusa dal comune. E' richiesto **assolvimento obblighi di regolarità contributiva** mediante possesso della **Carta di esercizio** e **dell'Attestazione annuale**.
documentazione equivalente per imprese comunitarie

Carta di esercizio: documento, anche elettronico, identificativo dell'impresa contenente gli estremi dei titoli abilitativi e i dati di **iscrizione alla CCIAA e INPS**.

E' in forma di **autocertificazione** da parte dell'operatore o tramite i CAT (art. 10)

Da aggiornare entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.

Attestazione annuale: documento rilasciato dal comune, **da allegare alla Carta di esercizio**, comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali in relazione all'attività commerciale esercitata negli ultimi due anni.

Deve essere sempre esibita in caso di controllo.

(art, 147) In presenza di Carta di esercizio, senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale: **sanzione amministrativa (da € 600,00 a € 3.000,00)**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 53 (Commercio su aree pubbliche)

La **presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale**
è determinante:

- **per autorizzare il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda**, da parte del cedente e del cessionario ;
- per la partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni ;

La **Giunta regionale**, entro 180 gg dall'entrata in vigore del TU:

- **approva il regolamento per l'applicazione delle norme relative alla Carta di esercizio ed alla Attestazione annuale e la relativa modulistica**
- **stabilisce le modalità di verifica di sussistenza e regolarità** della Carta e dell'Attestazione in la collaborazione con le associazioni di categoria o i CAT;
- promuove, **l'acquisizione telematica** della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 53 (Commercio su aree pubbliche)

I regimi amministrativi sono effettuati nel rispetto della Tabella di cui all'allegato A mediante modulistica unificata, per:

- avvio, riduzione del settore merceologico, subingresso e cessazione delle attività di commercio su aree pubbliche, per il settore alimentare e non alimentare,

SCIA da presentare al SUAP per l'aggiunta o la sostituzione di un settore merceologico

Il titolo abitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

il consumo immediato è possibile con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme igienico sanitarie.

L'esercizio in Regione Campania è consentito anche a soggetti autorizzati provenienti da altre regioni o dalla UE

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 54 (Commercio su posteggi)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune competente per il territorio

Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

2. **La concessione dei posteggi ha durata pari a dodici anni.**

in mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati, i comuni possono stabilire una durata minore, **comunque non inferiore a sette anni.**

In virtù della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalla Regione,

3. La concessione è rinnovata, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 7 (requisiti morali e professionali) e 53 (regolarità contributiva).

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 54 (Commercio su posteggi)

Per la tutela della concorrenza e per evitare posizioni di oligopolio, fatto salvo un congruo periodo transitorio per le situazioni già in atto, **un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni** nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in aree mercatali fino a 100 posteggi; oppure **tre concessioni** per oltre 100 posteggi

L'autorizzazione abilita anche:

- a) **all'esercizio in forma itinerante** nel territorio regionale, con esclusione dei giorni ed ore in cui l'operatore è concessionario di posteggio, e nei posteggi occasionalmente liberi;
- b) **alla partecipazione alle fiere** che si svolgono nel territorio nazionale.

6. Il comune di residenza dell'operatore detiene **un archivio in cui si registrano le variazioni delle sedi di posteggio e i trasferimenti di residenza**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 55 (Assegnazione dei posteggi)

Il rilascio della concessione di posteggio nei mercati, fiere o fuori mercato, **avviene tramite bando predisposto dal Comune.**

Entro il 30 luglio di ogni anno, i comuni, sede di posteggio, trasmettono alla Regione il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici e stagionali, (specificando periodicità, numero identificativo, superficie e settore alimentare o non alimentare, specifica tipologia, etc.)

Entro 45 gg. la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano.

Entro 21 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC, gli operatori trasmettono le **domande di partecipazione ai bandi** ai comuni sede di posteggi, con le modalità stabilite dai medesimi bandi.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 55 (Assegnazione dei posteggi)

In caso di pluralità di domande concorrenti, si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel **Registro delle imprese.**

L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa;

a parità di anzianità si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato.

Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione, **volti a valorizzare l'imprenditoria giovanile e femminile.**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 55 (Assegnazione dei posteggi)

Per i **posteggi sono dislocati in Centri storici** o in aree aventi valore storico, artistico archeologico e ambientale

Il rilascio di autorizzazioni e concessioni può tener conto **anche** dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, **anche** correlato alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle **caratteristiche della struttura utilizzata.**

In caso di titolarità **per più posteggi, il beneficiario, entro 10 gg. deve optare.**
In mancanza provvede il Comune secondo graduatoria.

Le concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2018 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 56 Posteggi riservati

1. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, il **comune riserva posteggi**, concessi con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 70:

a) **ai soggetti portatori di handicap, per il 5%** del totale dei posteggi del mercato

b) **agli imprenditori agricoli** per la vendita di prodotti provenienti in prevalenza dalle rispettive aziende, **nella percentuale non inferiore al 10%**

c) **alle organizzazioni del commercio equo e solidale** (lr n. 6/2015) per il Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera).

I posteggi riservati non possono essere ceduti

Webinar

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania Il Commercio su aree pubbliche

Art. 57 (Autorizzazioni stagionali)

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune sede di posteggio e sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, **non inferiore a 60 e non superiore a 180 gg., riferito anche a periodi di anni diversi,**

Art. 58 (Tasse regionali e comunali)

1. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche **non sono soggetti a tassazione.**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 59 (Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi)

In caso di posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione si applica il criterio del maggior numero di presenze, misurato attraverso **la verifica della spunta**, che comprova il numero delle presenze acquisite dal comune competente attraverso le apposite comunicazioni al SUAP su modulistica

La mancata presenza per oltre 16 mercati non consecutivi nell'anno solare alle operazioni di spunta comporta l'azzeramento della graduatoria.

fatte salve le assenze giustificate per malattia, gravidanza, infortunio, nonché le assenze determinate da eventi naturali di almeno il 50 % degli operatori.

Le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 60 (Commercio itinerante)

1. La vendita in forma itinerante sulle aree pubbliche è soggetta a SCIA, che abilita anche:
 - a) all'esercizio nel territorio nazionale;
 - b) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;
 - c) all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

3. **Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto:**
 - A **distanza di almeno 500 mt** dalle aree di mercato;
 - **con mezzi mobili e con soste limitate** al tempo strettamente necessario
 - con **divieto di disporre la merce a terra** o su banchi ancorché muniti di ruote,
 - nel **rispetto dei regolamenti comunali** e delle vigenti **normative igienico-sanitarie**.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 61 (Modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche)

Il Comune stabilisce le regole

In commercio su aree pubbliche **E' vietato o sottoposto a particolari restrizioni**

- **nelle zone di valore archeologico, storico, artistico ed ambientale,**
- per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o di pubblica sicurezza.

- **Non sono ammesse limitazioni e divieti al commercio su aree pubbliche** a favore dei commercianti al dettaglio in sede fissa.

- Il titolo abilitativo deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

- **In assenza del titolare o dei soci,** i dipendenti o collaboratori familiari, devono provare la natura del rapporto con l'azienda titolare ed il possesso dei requisiti morali e professionali.

- **È vietata qualsiasi discriminazione** in relazione a cittadinanza, sesso e religione;
- E per le società, all'ubicazione della sede legale, nazionalità, regione, provincia o comune di provenienza.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 62 (Subingresso nella gestione e nella proprietà)

Il trasferimento del titolo abilitativo, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, è effettuato:

- a) entro un anno dalla morte del titolare;
- b) entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione.

In caso di morte, l'autorizzazione e la concessione è reintestata all'erede che ne fa domanda, se nominato dall'amministratore con la maggioranza indicata nell'art. 1105 cc.

L'erede privo dei requisiti per l'esercizio può iniziare l'attività solo dopo acquisiti.

Il soggetto che non inizia l'attività entro 12 mesi dalla morte del titolare, decade dal diritto, fatta salva la richiesta di proroga.

L'erede non in possesso dei requisiti, se non intende continuarla, entro 12 mesi dal decesso, può cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti, acquisendone anche i titoli di priorità in termini di presenze maturate

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 63 (Istituzione di nuovi mercati e fiere)

I comuni **non possono** procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere **se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento ammodernamento di quelli già esistenti**, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree.

L'istituzione di un mercato e di una fiera è disposta con **delibera del Consiglio comunale**, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.

La delibera è trasmessa al competente ufficio della Giunta regionale

Per l'individuazione di **aree da destinarsi a nuovi mercati o per la delocalizzazione** di quelli esistenti, i comuni tengono conto:

- a) **delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico**, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità con le **esigenze di carattere igienico-sanitario**;
- c) delle **dotazioni di opere di urbanizzazione** primaria e dei necessari servizi,
- d) nonché delle **previsioni del SIAD**.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 63 (Istituzione di nuovi mercati e fiere)

La **delibera di Consiglio comunale** indica:

- a) l'organico dei posteggi;
- b) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- c) il numero dei posteggi riservati;
- d) le attrezzature ed i servizi comunali.

Il comma 7 introduce mercati sperimentali un aspetto interessante:

Su **proposta delle associazioni di categoria o delle associazioni dei consumatori, i comuni, con delibera di Giunta comunale**, possono istituire **mercati sperimentali della durata massima di 1 anno solare**.

L'istituzione definitiva è di competenza del Consiglio comunale agli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 64 (Aree private da destinare al commercio)

Più più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, possono **mettere a disposizione del comune un'area privata**, attrezzata o meno, coperta o scoperta per uno o più giorni della settimana o del mese,

a seguito di delibera del Consiglio comunale, la stessa può essere inserita, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con le medesime procedure di cui al precedente art. 63

se compatibile con le destinazioni risultanti dal SIAD.

In tal caso i soggetti richiedenti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Il comune stipula **apposita convenzione con** i soggetti promotori **che comprende la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali, alle fiere, nonché il controllo sui livelli del servizio erogato.**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 65 (Modifica dei mercati)

Con delibera del Consiglio comunale

È disposto l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, l'aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, la composizione dell'organico con le modalità previste dall'articolo 63, per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.

Art. 66 (Trasferimento e sospensione dei mercati)

Il Trasferimento è sempre di competenza del Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 63.

Può avvenire per motivi igienico-sanitari ed è comunicata secondo le modalità previste nel regolamento comunale.

3. La sospensione immediata è disposta dal sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 67 (Caratteristiche funzionali dei mercati)

Le aree di mercato, devono garantire:

- il **facile accesso dell'operatore al posteggio** e **l'adeguata esposizione delle merci**.
- **Corsie di passaggio** di min. 2,50 mt, e **corsie laterali** tra 0,50 e 1,00 mt.
- la **visione diretta della merce** sulla parte frontale ed espositiva.
- **Spazio per i negozi mobili,**
- **banco espositivo, min. 2,00 mt con estintore portatile di incendio**
- **realizzazione di impianti e servizi** e al rispetto delle norme sanitarie.

Le aree pubbliche e private, sono dotate di servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Il comune provvede a distinguere le zone riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.

Il regolamento (art. 70) definisce gli orari di esercizio ed eventuali ragioni di prolungamento; le regole di svolgimento simultaneo di piu fiere o mercati

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 67 (Caratteristiche funzionali dei mercati)

Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale,:

- il **transito di veicoli diversi dai mezzi di soccorso** delle forze dell'ordine.
- la **sosta di tali veicoli**, salvo nelle aree a ciò espressamente destinate.
- E' **autorizzato**, eccezionalmente, previo assenso della polizia locale, di **lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato**.

Art. 68 (Mercati domenicali e festivi)

1. Lo svolgimento di **mercati nei giorni domenicali e festivi** è consentito esclusivamente:
 - a) ai **mercati straordinari ed ai mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo**;
 - b) ai mercati ordinari, stagionali, giornalieri o rionali, se già operanti alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 69 (Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

Destinato a:

- a) **operatori che esercitano attività commerciale in modo professionale** (ai quali si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche);
- b) **operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale** e che vendono beni ai consumatori in modo occasionale.

la **vendita di cose antiche ed usate**, segue le disposizioni di legge in materia di **prevenzione del riciclaggio**.

Gli operatori di cui al c1, lett. b) ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono essere in **possesso di un tesserino** (**non cedibile o trasferibile** ed esposto durante il mercatino) rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della Regione Campania per i residenti in altre regioni.

Valido per un massimo di cinque anni anche non consecutivi.

Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività **l'hobbista** deve munirsi di **titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche**.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 69 (Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

I comuni organizzano i mercatini

con **criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità**
ottenute per la presenza a edizioni precedenti, con **vidimazione del tesserino**

7. Gli **hobbisti autorizzati** possono partecipare ad un **max di 12 manifestazioni l'anno**.

I comuni trasmetterlo alla Regione l'elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione

gli operatori espongono **apposito cartello recante l'indicazione di prodotto usato o antico**.

Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la **documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute**, qualora prevista.

ben leggibile, **il prezzo di vendita al pubblico dei** prodotti in vendita devono,

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art, 70 (Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche)

il Regolamento è adottato nel SIAD, e contiene:

- a) **le modalità di svolgimento** del commercio itinerante;
- b) **le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso** (v. dettaglio in norma)
- c) **l'indicazione delle zone** nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;
- d) **l'individuazione delle aree riservate**;
- e) le modalità **e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita**,
- f) la **certificazione di conformità delle apparecchiature**, (bombole di gas per la cottura del cibo o per diversi scopi.) da esibire ai competenti organi di controllo,

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 71 (Canoni per la concessione del posteggio)

1. **I canoni minimi e massimi** delle tasse di posteggio **sono stabiliti dai comuni. esclusivamente se hanno dotato le aree** delle infrastrutture e dei servizi essenziali (asfaltatura o pavimentazione, allacci elettrici, idrici e fognari, parcheggi)

Il canone di posteggio è commisurato all'incidenza per metro quadrato moltiplicata per 40 settimane e per sette giorni (annuale) e per il numero di giornate di mercato, per i mercati periodici.

4. **I comuni, possono differenziare il livello del canone**

- a) **per le diverse tipologie di mercato;**
- b) **a seconda della stagionalità dell'attività di mercato** e dell'esistenza o meno di flussi turistici;
- c) **graduare nel tempo l'incremento del canone di posteggio.**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 72 (Anagrafe delle imprese e rilevazione del commercio su aree pubbliche)

l'anagrafe delle imprese è tenuta dal comune e registra:

- a) nome, cognome, domicilio, codice fiscale e partita IVA del titolare
- b. numero e tipologia del titolo abilitativo;
- c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA;
- d) dati identificativi dei posteggi;
- e) settori merceologici autorizzati;
- f) provvedimenti sanzionatori, variazioni di residenza e di titolarità.

2. I comuni annualmente trasmettono alla Regione i dati relativi a:

- a) mercati, fiere e posteggi isolati esistenti nel territorio comunale con la relativa periodicità ed ubicazione;
- b) posteggi distinti, ove previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare e non alimentare;
- c) titoli abilitativi, distinti per tipologia e per settore merceologico.